

PROTOCOLLO INCLUSIONE E ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la **Legge Quadro 104 del 1992**, la quale auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona diversamente abile, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. In particolare **l'art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione)** stabilisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità .

La **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013**, ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei **Bisogni Educativi Speciali (BES)**. La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni con certificazione DSA.

Per la peculiarità dei **Disturbi Specifici di Apprendimento**, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

DM 66/2017 ultimo decreto in merito alla disabilità con modifica D.L.g.s.96/2019

A fronte della nuova visione di scuola inclusiva in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.

L'atto è incentrato esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della **Legge 104/92** e l'articolo focalizza l'attenzione sull'inclusione scolastica da realizzarsi in un sistema integrato che operi all'interno di un progetto complessivo di sostegno e assistenza realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità.

Viene potenziato il ruolo **del PEI (Piano Educativo Individualizzato)**, parte integrante del progetto individuale, occasione fondamentale per la realizzazione del "progetto di vita" degli alunni e degli studenti con disabilità, agganciandosi all'idea "cooperativa" di inclusione scolastica che non

riguarda solo il docente per il sostegno. Il Profilo di Funzionamento include il PDF e la Diagnosi Funzionale. **Il PEI viene modificato in ottica ICF.**

Le **Nuove norme** in materia di **disturbi specifici di apprendimento** in ambito scolastico sollecitano ancora una volta la scuola - nel contesto di flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 59/99 – a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la persona, sulla base dei principi sanciti dalla **legge 53/2003** e dai successivi decreti applicativi: “La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione”

In tale contesto, si inserisce la **legge 170/2010**, rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai prioritari interventi di didattica individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e misure che derogano da alcune prestazioni richieste dalla scuola. Per consentire, pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, devono essere riarticolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola. Le Linee guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

BES

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.

La normativa comprende diverse tipologie:

- Disabilità (Legge 104/92, ART. 3 comma 1, 3)
- Disturbi Evolutivi specifici (DSA/Legge 170/2010, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, plusdotazione), con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico
- Svantaggio: socio-economico - linguistico e culturale -comportamentale/relazionale – altro La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e

agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Una percentuale di nostri alunni, pur in assenza di diagnosi di patologie accertate clinicamente, presenta difficoltà nell'apprendimento riconducibili a diversi e svariati fattori:

- disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) non sempre facilmente individuabili;
- difficoltà di linguaggio o disturbi specifici nell'eloquio e nella fonazione;
- disturbi da deficit attentivi talvolta accompagnati da iperattività;
- difficoltà visivo-spaziali, o motorie, disprassia evolutiva;
- difficoltà emozionali: timidezza, collera, ansia, inibizione, depressione;
- malattie croniche o acute (allergie, intolleranze alimentari);
- problematiche riconducibili al contesto familiare;
- disagi di origine socio-economica: povertà, deprivazione culturale;
- eventi drammatici, come lutti;
- immigrazione da un paese straniero.

Questi alunni sono portatori di **Bisogni Educativi Speciali**, vivono una situazione particolare, che li ostacola nell'apprendimento e nello sviluppo, una situazione negativa che, come si è detto, può avere cause di tipo organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale.

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (di sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di particolare, di «speciale» nel loro funzionamento. Il loro bisogno normale di sviluppare competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l'autonomia e la crescita.

IL SENSO DELL'INCLUSIONE

I **Bisogni Educativi Speciali** sono dunque molti e diversi: una scuola davvero inclusiva dovrebbe essere in grado di leggerli tutti, individuando così il reale «fabbisogno» di risorse aggiuntive e su questa base generare la dotazione di risorse adeguata a dare le risposte necessarie. Ma è bene, tuttavia, allargare il concetto di risorsa, pensando che possono essere risorse per l'inclusione anche aspetti e persone della comunità scolastica, che tipicamente non erano considerate tali.

Se allarghiamo il campo delle risorse attivabili, troviamo una grande quantità di punti di forza, umani, materiali, metodologici, relazionali, che non sono usati perché ritenuti non abbastanza speciali, non abbastanza tecnicamente specializzati o competenti (come, ad esempio i compagni di classe, i collaboratori scolastici e, in qualche caso, anche gli insegnanti curricolari che delegano volentieri il caso così difficile al collega di sostegno). Si tratta di coinvolgere e corresponsabilizzare l'intero quadro di risorse della comunità scolastica e oltre.

In questa ottica, tutti i docenti dell'istituto cercheranno di porre in atto tutte le misure volte a garantire l'effettiva inclusione di tali alunni attraverso:

- la sensibilizzazione nei confronti della cultura dell'integrazione rivolta a tutta la comunità scolastica, attivando così anche reti di solidarietà;
- l'attivazione di alleanze con l'ambiente extra-scolastico (coinvolgimento del volontariato sociale, delle strutture sociali, enti comunali,...);

- la promozione di forme di aggiornamento ed auto-formazione sul tema;
- la documentazione e la diffusione di buone prassi;
- l'organizzazione di forme di cooperative-learning, di tutoring, di peer education;
- la valorizzazione delle attività laboratoriali, degli spazi strutturati, laboratorio di informatica.
- l'organizzazione mirata delle risorse umane:
- la cooperazione con gli specialisti e gli operatori socio-sanitari.

Riteniamo che a fronte di tali difficoltà sia fondamentale intervenire tempestivamente per evitare che la situazione di svantaggio si radicalizzi in modo tale da pregiudicare lo sviluppo, l'apprendimento e l'autostima.

CHI FA CHE COSA

Con l'intento di semplificare e di riassumere le varie fasi, previste dalla Legge, che vedono coinvolte la scuola, le famiglie e i servizi, si fornisce uno schema di sintesi.

SCUOLA

FAMIGLIA

SERVIZI





TABELLA RIASSUNTIVA PER LE TIPOLOGIE BES

Tipologia Bisogni speciali BES	Legge di riferimento	Documento di avvio procedure	Documento scolastico da redigere
DSA (dislessia, disgrafia discalculia, disprassia)	legge 170/2010	DIAGNOSI ASL o enti accreditati	P.D.P a carico del consiglio di classe
Disturbi del linguaggio, delle abilità non verbali della coordinazione motoria (disprassici), dell'attenzione, dell'iperattività (ADHD), disturbi aspecifici	Direttiva ministeriale BES del 27 dicembre 2012	Diagnosi ASL o enti accreditati	P.D.P a carico del consiglio di classe
Svantaggio linguistico culturale: studenti stranieri neo arrivati in Italia o studenti stranieri con difficoltà linguistiche	Direttiva ministeriale BES del 27 dicembre 2012	Iscrizione neo arrivato Test linguistico LIVELLO A1 /A2	P.D.P a carico del consiglio di classe
Svantaggio socio economico	Direttiva ministeriale BES del 27 dicembre 2012	Documentazioni soggetti: assistenti sociali, psicologi delle Asl, tribunali dei minori.	P.D.P a carico del consiglio di classe. Tale documento va predisposto se tale svantaggio compromette l'apprendimento dello studente



COMPITI ISTITUZIONALI

CHI FA

CHE COSA

Dirigente scolastico	Promuove, fra tutte le componenti, il processo di integrazione e di inclusione all'interno dell'istituzione, favorendo attività di formazione e aggiornamento e implementando progetti mirati.
	Garantisce i rapporti con gli enti territoriali coinvolti.
Gestionali	Garantisce i rapporti con gli enti territoriali coinvolti.
	Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione.
	Assegna i docenti di sostegno.
	Gestisce le risorse umane e strumentali e promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti diversamente abili.
Organizzativi	Sovrintende alla formazione delle classi, garantisce il raccordo tra i soggetti che operano nella scuola e le realtà territoriali, stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con organi collegiali e famiglie, attiva interventi preventivi.
	Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con i docenti interessati.
	Promuove attività di formazione e aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse.
	Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti).
Consuntivi	Convoca i Consigli di classe straordinari e il GLI quando opportuno.
	Definisce, su proposta del Collegio dei docenti, il Piano Annuale per l'Inclusività.
Funzione strumentale disabilità, bes e dsa	Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
	cura l'acquisizione e la archiviazione della documentazione, aggiornando il fascicolo personale dell'alunno;
	Aggiorna il fascicolo personale dello studente inserendo PDP, PEI e PEP.
	Tiene rapporti con le ASL e le famiglie degli alunni;
	Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;

	collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con bisogni educativi speciali;
	supporta i Cdc/Team per l'individuazione di casi di alunni BES;
	coordina il GLI
	offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
	cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
	diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
	fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche educative
	funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, ed agenzie formative accreditate nel territorio;
	informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.
Collegio dei docenti	Delibera il Piano Annuale relativo al processo di inclusione
Segreteria didattica	Istituisce un'anagrafe di istituto e comunica, qualora fosse necessario, i nominativi ai referenti di progetto e al referente Invalsi interno.
	Riceve dalla famiglia la certificazione e l'eventuale diagnosi al momento dell'iscrizione, ne dà comunicazione al Dirigente scolastico, al coordinatore di classe e/o al coordinatore docente di sostegno, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente.
	Contatta la famiglia per chiarimenti, aggiornamenti e/o integrazioni .

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Protocollo per l'inclusione degli studenti diversamente abili

FINALITA'	inserire gli alunni diversamente abili nel contesto della classe e della scuola, favorendo il successo scolastico, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
	garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
	ridurre i disagi formativi ed emozionali;
	assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;

	adottare forme e tempi di verifica e di valutazione adeguati;
Fasi e tempi:	iscrizione – entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito a gennaio);
	raccolta dati – febbraio-giugno o fine anno scolastico;
	accoglienza – settembre (a seconda dei casi anche prima dell’inizio delle lezioni);
	inserimento – settembre e ottobre con l’analisi della situazione iniziale;
	Formulazione del PEI entro novembre
	Piano Dinamico Funzionale – al cambio di ciclo scolastico;
	GLI – quando ritenuto necessario;
	verifiche e valutazione – al termine dei quadrimestri.

CHI FA

CHE COSA

GLI supportato dalla Funzione Strumentale	Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.
	Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti al fine di realizzare un intervento didattico adeguato e personalizzato.
	Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento.
	Raccorda le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Consigli di classe, enti territoriali, enti di formazione).
	Attua il monitoraggio di progetti relativi all’inclusione.
	Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti al fine di realizzare un intervento didattico adeguato e personalizzato.
	Raccorda le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Consigli di classe, enti territoriali, enti di formazione).
	Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni DVA, offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.
	Redige il Piano Annuale per l’Inclusività
Insegnante di sostegno	Cura le relazioni all’interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEI, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione.
	Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con PEI.
	Tiene i contatti con la famiglia.
	Tiene i contatti con il referente di istituto.
	Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione.

	Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici.
	Tiene rapporti con gli esperti ASL e gli operatori comunali.
	Cura la stesura del PEI concordato fra i docenti, la famiglia ed eventuali altri operatori e specialisti.
	È garante di quanto concordato nel PEI e aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente
	Valuta con la famiglia e lo studente l'opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe un eventuale problema.
Consiglio di classe	Prende atto della certificazione dell'alunno al primo incontro che legge e analizza .
	Inserisce lo studente nella classe e condivide gli strumenti utili per il superamento delle difficoltà. Si mantiene informato sull'evoluzione dei materiali di supporto (strumenti compensativi) e sulla normativa vigente. Condivide il PEI con la famiglia.
	Tiene conto, in sede di valutazione intermedia e finale, accanto al rendimento scolastico, dei progressi e dei miglioramenti dello studente sul piano dell'autonomia e della crescita personale, sottoscrive il PEI.
Personale ausiliario	Su richiesta, può accompagnare l'alunno negli spostamenti interni relativamente ai bisogni primari.
La famiglia	Procede all'iscrizione dell'alunno entro i termini stabiliti.
	Consegna in Segreteria didattica la diagnosi.
	Concorda il PEI con il Consiglio di classe.
	Mantiene i contatti con l'insegnante di sostegno e con gli insegnanti di classe.
	Utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente e sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico.
	Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati e che siano portati a scuola i materiali richiesti.
	È invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psicofisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un percorso didattico personalizzato condiviso.

ESAME DI STATO

Per l'ammissione all'esame di Stato, anche per gli alunni con disabilità, vale il criterio generale: votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (art. 4 c. 2 DPR 111 del 22.6.09)

Prove differenziate per alunni con disabilità

L' O.M., all'art. 11 comma 11, dando esplicitazione al dettato della legge 104/1992 (art. 16 comma 2) prevede che "nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi diversamente abili che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D. l.vo 16/4/1994, n. 297 .

Per lo svolgimento della prova si fa riferimento all'art.14 del D.M. 741 del 3/10/2017 e successiva nota 1865 del 10/10/2017.

La sottocommissione, tenendo come riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e, tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, per l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 se necessario, prove d'esame differenziate (per tutte le prove o per alcune di esse) che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. La prova nazionale, elaborata dalla sotto-commissione, funzionale agli obiettivi del PEI, deve essere idonea a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non potranno essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma, potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne o degli alunni con disabilità ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto tenendo a riferimento, il piano educativo individualizzato.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premessa

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di **integrazione scolastica** dello studente **diversamente abile**, nel pieno esercizio del diritto allo studio.

Per gli alunni in situazione di disabilità la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Modalità di valutazione del caso

Alla scuola spetta la responsabilità di garantire all'alunno disabile assistenza durante l'uscita. Il Consiglio di Classe/ il team docenti della classe/ il team docenti di sezione individua le modalità di partecipazione alle uscite in base alla situazione dell'alunno valutando la disabilità e condizioni di gravità, durata dell'uscita, itinerario (comune-provincia-regione-fuori regione-estero). A fronte della valutazione dei punti di cui sopra, la decisione di affidare un ragazzo disabile ad un accompagnatore dipende da caso a caso.

Individuazione dell'accompagnatore

La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, che rimane tuttavia auspicabile. A fronte di tale attenta valutazione i docenti, all'interno del consiglio di classe (secondaria 1°), classe (primaria), sezione (infanzia) individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). I docenti del Consiglio di Classe/ classe/ Sezione, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente:

la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

L'autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le uscite proposte.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Protocollo per l'inclusione degli studenti con DSA

Finalità	garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni
	favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
	ridurre i disagi formativi ed emozionali
	assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
	adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
	sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

CHI FA

CHE COSA

GLI (coordinato dalla funzione strumentale per l'inclusione)	Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.
	Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti al fine di realizzare un intervento didattico adeguato e personalizzato.
	Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento.
	Raccorda le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Consigli di classe, enti territoriali, enti di formazione).
	Attua il monitoraggio di progetti relativi all'inclusione.
	Redige il Piano Annuale per l'Inclusività.
Referente di classe	Prende contatti con la scuola frequentata precedentemente e cura le relazioni all'interno del Consiglio di classe e con la famiglia
	Cura la stesura del Piano Didattico Personalizzato concordato fra i docenti, la famiglia ed eventuali altri operatori.

	Coordina le attività pianificate.
	È garante di quanto concordato nel PDP e aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente.
	Convoca le famiglie in caso di sospetto di difficoltà riferibile ad alunni DSA.
	Verifica che, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni siano state presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art. 1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA.
Consiglio di classe Conoscenza e accoglienza	Recepisce e prende atto della certificazione DSA entro settembre (se già pervenuta).
Primo mese di scuola	Osserva lo studente mediante la somministrazione di prove specifiche; realizza una scheda analitica per rilevare le difficoltà e le potenzialità.
	Incontra la famiglia per osservazioni particolari.
	Entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico, o comunque dopo che la famiglia ha prodotto la certificazione, formula il PDP, composto da una parte generale e una parte specifica delle singole discipline.
Verifica in itinere	Effettua un riscontro delle attività programmate nel PDP, con eventuali modifiche e integrazioni.
Verifica finale	Tiene conto, in sede di valutazione intermedia e finale, accanto al rendimento scolastico, dei progressi e dei miglioramenti dello studente sul piano dell'autonomia e della crescita personale.
La famiglia	Collabora e condivide il percorso didattico personalizzato.
	Provvede di propria iniziativa, o su segnalazione, a far valutare il proprio figlio nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
	Dichiara l'avvio della procedura di accertamento DSA, ai fini della compilazione del PDP, e consegna in Segreteria didattica la diagnosi e la certificazione con la richiesta di protocollo (entro il 31 marzo, se ultimo anno).
	Concorda il PDP con il Consiglio di classe e i singoli docenti.

ESAME DI STATO

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità ed i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione

periodica e finale delle alunne o degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto tenendo come riferimento il piano didattico personalizzato.

Nel documento del Consiglio di classe di maggio il coordinatore si farà carico di controllare che ogni singolo docente abbia specificato tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno; le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d'esame; le simulazioni delle prove d'esame.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOCULTURALE ED AMBIENTALE BES SECONDO ICF

I.C.F. (International Classification of Functioning Disability and Health) è una classificazione elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità volta al superamento delle precedenti classificazioni (ICD e ICIDH) in cui si è dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo secondo la logica sequenziale: "malattia, infortunio o malformazione menomazione (danno organico disabilità (perdita di capacità operative) handicap (svantaggio sociale)". L'ICF, anziché classificare le conseguenze delle malattie, classifica le "componenti della salute" e definisce la disabilità, non come assenza della salute in una minoranza di persone, ma come conseguenza o risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo. La disabilità viene interpretata non più come un problema che riguarda solo un gruppo di persone, ma come una condizione che a ciascuno può capitare sperimentandola in qualsiasi momento nel corso della propria vita. Nell'ICF vengono classificate la salute e gli stati ad essa correlati in riferimento alla qualità della vita delle persone in un'integrazione tra la dimensione medica e quella sociale della disabilità in cui i disturbi vengono rapportati a uno stato considerato di salute. L'ICF si delinea quindi, come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socioculturale di riferimento possono causare disabilità. Tramite l'ICF si vuole quindi descrivere non le patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l'individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l'unicità e la globalità. Lo strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.

Fanno parte dell'area dello svantaggio socio-economico linguistico e culturale

- i neoarrivati, con poche o limitate competenze nell'italiano L2;
- gli stranieri in Italia da pochi anni, quindi con limitate competenze nell'italiano L2 e nella lingua dello studio e gli stranieri in Italia da un congruo numero di anni, ma con difficoltà nella lingua dello studio.
- I bambini che hanno situazioni socio-ambientali disagiate .

La condizione di svantaggio socio-culturale determina nei bambini forme di isolamento, aggressività e cambiamenti improvvisi di umore.

I soggetti che ne sono affetti presentano difficoltà a convivere con compagni e adulti e ad accettare le regole della convivenza.

Si tratta di soggetti che, sebbene posseggano normali potenzialità intellettive e siano esenti da handicaps fisici o da alterazioni psicopatologiche, presentano difficoltà, a volte marcate, di inserimento e di apprendimento scolastico.

I fattori che determinano la condizione di svantaggio sono molteplici: famiglie troppo numerose,

situazioni di sovraffollamento, rottura di nuclei familiari, assenza di una delle figure adulte di riferimento, frequente ospedalizzazione di un membro della famiglia, scarsa o errata alimentazione, stato di povertà economica, ecc.

Le caratteristiche fondamentali dello svantaggio, determinate, dunque, dall'origine sociale dello svantaggiato e dall'impossibilità legata a tale origine di conseguire risultati scolastici soddisfacenti, limitano nel futuro le opportunità di conseguire altri diversi risultati.

Finalità:	Garantire a tutti il diritto all'istruzione riuscendo a sviluppare le singole potenzialità;
	Ridurre il disagio favorendo il pieno successo scolastico;
	Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; creare una sensibilità diffusa nei confronti delle problematiche legate al disagio scolastico.

CHI FA

CHE COSA

Personale coinvolto Compiti GLI (coordinato dalla funzione strumentale per l'inclusione)	Analizza la situazione a livello d'istituto e monitora le risorse a disposizione.
	Offre un supporto pedagogico-didattico ai Consigli di classe.
	Redige il Piano Annuale per l'Inclusività.
Consiglio di classe	Imposta la programmazione pedagogico-didattica tenendo conto dei bisogni educativi di tutti gli alunni presenti in classe.
	Individua casi di svantaggio socio-culturale e per questi allievi predispone eventuali PDP, anche temporanei.
	Promuove <i>un'attività didattica inclusiva</i> .
	L'osservazione e le relative decisioni devono essere collegiali.
La famiglia	Collabora con i docenti nella lettura delle difficoltà dell'allievo e nel percorso educativo proposto dal Consiglio di classe.
Gli studenti	Hanno diritto a ricevere una didattica individualizzata e personalizzata, nonché adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.
	Devono essere coinvolti nella scelta delle diverse modalità di apprendimento e nelle strategie che possono aiutarli a ottenere il massimo dalle loro potenzialità

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il gruppo docenti, all'inizio dell'anno scolastico, fissa gli obiettivi formativi e didattici, definendo per ogni alunno con diverse abilità, se seguono gli stessi obiettivi della classe, oppure se occorre adottare obiettivi personalizzati. Questi, concordati tra insegnanti della classe e insegnante di sostegno, verranno registrati nel PEI. La valutazione conclusiva accerta i progressi e i cambiamenti che l'alunno ha raggiunto al termine del processo previsto, sempre rapportati alla situazione di partenza. Le docenti utilizzeranno le seguenti griglie di valutazione degli obiettivi ed attività programmate.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Scuola Primaria

RILIEVO	VOTO	MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo non raggiunto	4	Totalmente guidato
Obiettivo raggiunto in parte	5	Guidato
Obiettivo sostanzialmente raggiunto	6	Parzialmente guidato
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	7	In autonomia
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	8/9	In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo
Obiettivo pienamente raggiunto	10	In autonomia, con sicurezza e ruolo propositivo

Scuola Secondaria

RILIEVO	VOTO	MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo non raggiunto o raggiunto in parte	4	Totalmente guidato
Obiettivo sostanzialmente raggiunto	5	Guidato
Obiettivo sostanzialmente raggiunto	6	Parzialmente guidato
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	7	In autonomia
Obiettivo pienamente raggiunto	8/9	In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo
Obiettivo pienamente raggiunto	10	In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo

La valutazione conclusiva accerta i progressi e i cambiamenti che l'alunno ha raggiunto al termine del processo previsto, sempre rapportati alla situazione di partenza.

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni che rientrano nei Bisogni Educativi Speciali (BES) la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.

Per quelli con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, dovranno essere adottati tutti quegli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei previsti dalla normativa.

Per gli alunni che vivono situazioni di svantaggio momentaneo (BES), la valutazione deve tener conto dei tempi di apprendimento degli alunni:

- È necessario distinguere monitoraggio controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- È indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
- È auspicabile che la valutazione sia sempre globale e mai frammentaria.

La valutazione deve inoltre tener conto:

- Della situazione di partenza;
- Dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- Dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- Delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

La valutazione iniziale, procede dalla rilevazione delle conoscenze, con la somministrazione di prove oggettive d'ingresso di lingua italiana e di altre discipline, attraverso le quali i docenti identificano livelli ed i bisogni educativi.

Definiti i livelli di competenza dei singoli alunni stranieri, si procede , se necessario, ad un adattamento dei programmi di insegnamento(D.P.R. 394 del 1999 art.45).

Livelli e indicatori di valutazione

LIVELLI	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE
0	Alunni che non comprendono e non parlano la lingua italiana; alunni che necessitano di interventi di prima alfabetizzazione.	Italiano- l'alunno si trova nella fase iniziale di alfabetizzazione della lingua italiana. Altre discipline- in mancanza di elementi da valutare si utilizza la dicitura "lo studente segue la sola alfabetizzazione linguistica"
1	Alunni in fase di prima alfabetizzazione:	Necessitano di proseguire le attività di alfabetizzazione linguistica, con proposte

	comunicano in italiano i bisogni primari; comprendono semplici messaggi; partecipano alle attività didattiche in gruppo.	mirate all'acquisizione della lettura, scrittura e comunicazione Italiano- si valuta in base alla programmazione individualizzata Altre discipline- "Valutabili"
2	Alunni che comprendono la lingua di uso quotidiano; rispondono a semplici domande; leggono e comprendono semplici testi didascalici; scrivono brevi frasi sotto dettatura; comunicano con i compagni nelle attività ludiche/necessitano di supporti per consolidare gli apprendimenti, al fine di conseguire sempre più valide competenze in lingua orale e scritta.	
3	Alunni che gradualmente possono seguire la programmazione didattica della classe	
4	Alunni che iniziano a fare uso della lingua	La valutazione intermedia e/o finale terrà conto dei seguenti aspetti: livello globale di maturazione raggiunta; progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione personalizzata

Si ricorda che per tutti gli alunni il voto/valutazione sommativa non può essere una semplice media matematica delle varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento.

Per la valutazione degli alunni stranieri bisogna tener conto dei tempi di apprendimento della lingua.

PROVE

INVALSI

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe o di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992	Disabilità intellettive	Decide la scuola	No	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art. 16, comma 3 legge 104/92)	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Si	Si (c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	No (b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 (d)	Si	Si (a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi	Si	Si (a)	Decide la scuola	PDP

		specifici				
	Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale		Si	Si	Decide la scuola	

(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale

(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione

PATTO FORMATIVO PER ALUNNI CON DSA e BES

Ai sensi della normativa vigente del 27/12/2012 riguardante “gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali” Si intende adottare il seguente Patto Formativo:

- Promuovere il successo scolastico degli alunni con DSA e BES.
- Stimolare la collaborazione tra scuola-famiglia per facilitare la condivisione di strategie utili alla realizzazione di percorsi di studi.
- Evitare atteggiamenti di marginalizzazione o risposte che non riconoscono lo status di alunno con DSA o BES.
- Riconoscere e rispettare i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti

E pertanto **gli alunni si impegnano a:**

- Rapportarsi in modo corretto ed educato con insegnanti e compagni;
- Essere disponibili al dialogo e rispettosi delle opinioni altrui;
- Avere cura di portare il materiale richiesto e gli strumenti compensativi utili per seguire l’attività didattica come: computer personale, calcolatrice, mappe, tabelle etc etc....
- Partecipare al lavoro in classe, chiedendo continue spiegazioni e aiuto;
- Prendere nota dei compiti assegnati e un apposito diario per comunicazioni scuola famiglia;
- Essere puntuali e ordinati nell’esecuzione dei compiti assegnati;
- Rispetto degli orari scolastici, dell’ambiente scuola;

Gli insegnanti si impegnano a:

- Accogliere con sensibilità e attenzione gli alunni affetti da DSA e BES e creare all’interno della classe un clima relazionale fondato sul rispetto e la collaborazione;
- Analizzare la certificazione di “Valutazione Diagnostica” stilata dai servizi sanitari competenti e presentata dalla famiglia nonché le motivazioni che hanno spinto ad

evidenziare un caso di DSA o BES per poter poi procedere alla stesura di un programma personalizzato che tenga conto dei bisogni dello studente anche secondo le indicazioni fornite dagli eventuali esperti che hanno in affidamento l'alunno;

- Sostenere l'autostima del ragazzo al fine di evitare, da parte di quest'ultimo, reazioni di chiusura depressiva unite a reazioni antisociali;
- Fornire l'aiuto necessario per apprendere, usando strategie alternative;
- Applicare misure dispensative-compensative previste dalla valutazione;
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
- Verificare le conoscenze, le competenze e le capacità attraverso prove personalizzate precedentemente segnalate sul diario;
- Informare regolarmente la famiglia sugli aspetti didattici e relazionali dell'alunno attraverso comunicazioni sul diario personale;
- Assegnare compiti che l'alunno-considerate le sue difficoltà di apprendimento non è in grado di svolgere;
- Evitare le verifiche a sorpresa e, se possibile, più verifiche nello stesso giorno;

I genitori si impegnano a:

- A depositare la Valutazione Diagnostica, stilata dai servizi sanitari competenti, presso l'istituzione scolastica precisando quali sono le figure specialistiche che hanno in trattamento l'alunno con DSA e BES, specificando il ruolo di questi ultimi nei confronti della scuola;
- A contattare le figure di riferimento della scuola per i DSA e BES con il coordinatore del consiglio di classe per presentare il proprio apporto fornendo informazioni utili a migliorare la conoscenza delle problematiche del ragazzo;
- Controllare regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia nel diario o in un quaderno a parte che l'alunno avrà sempre in suo possesso;
- Sostenere il percorso didattico e potenziare il lavoro domestico;
- Informare il coordinatore del Consiglio di classe di ogni variazione intervenuta nel quadro globale diagnostico, fornendo eventualmente, una documentazione aggiornata.
- Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto, collaborazione e fiducia tra scuola alunno e famiglia.

IL Docente referente per DSA e BES si impegna a:

- Raccogliere materiale informativo sui DSA e pubblicizzarlo tra i colleghi attenendosi rigorosamente alle leggi sulla privacy;
- Offrire indicazioni in merito alle modalità' di segnalazione ai servizi sanitari per gli aggiornamenti diagnostici e la richiesta di materiale digitale;
- Divulgare informazioni circa le iniziative specifiche di formazione/aggiornamento rivolte a tutti i docenti della propria istituzione scolastica;
- Formulare proposte per l'acquisto di sussidi adeguati;
- Supportare i docenti nella ricerca di soluzioni ai problemi presenti nelle classi con alunni DSA e BES
- Costruire modalità' di collaborazione con le Associazioni territoriali, servizi sanitari.

IL Dirigente Scolastico si impegna a:

- Garantire e favorire l'attuazione delle LINEE GUIDA approvate dal Collegio Docenti verso la sensibilizzazione degli insegnanti che operano con alunni DSA e BES
- Favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra gli operatori scolastici e i genitori degli alunni con DSA e BES;
- Saper cogliere le esigenze formative degli studenti con DSA e BES e favorirne la realizzazione.

Il Dirigente Scolastico

Il Genitore